



DETERMINAZIONE DI SPESA N. 12

del 24/08/2020

Il Responsabile Unità Territoriale di Frosinone

OGGETTO: Integrazione con il servizio di portierato ai sensi dell'art.106, comma 12 del Codice degli appalti, nell'ambito delle misure urgenti di prevenzione, di contenimento e di sicurezza contro il rischio di contagio da Covid-19, al contratto stipulato a seguito di RdO - MEPA n. 1659767 per l'affidamento del servizio di vigilanza con telesorveglianza e piantonamento per l'apertura e chiusura degli uffici della sede ACI di Frosinone. SMARTCIG n. Z2A1F97004

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 28.01.2016, ai sensi dell'art.27 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 ed, in particolare, gli articoli 7,12,14,18 e 20;

VISTO l'art.18 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, ai sensi del quale i Dirigenti preposti agli Uffici dirigenziali non generali dell'Ente, nell'ambito delle funzioni ad essi riconosciute dalla vigente normativa, adottano gli atti ed i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa nei limiti del budget loro assegnato e secondo criteri di massima stabiliti dal Segretario Generale;

VISTO il Regolamento di adeguamento ai principi di riduzione e controllo della spesa, ai sensi dell'art.2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con modifiche dalla legge 30 ottobre 2013 n.125, approvato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 14 dicembre 2016;

VISTO il Budget annuale per l'anno 2020, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e dismissioni, deliberato dall'Assemblea dell'Ente nella seduta del 30 ottobre 2019;

VISTI l'art.2, comma 3 e l'art.17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 2013, n.62, Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

VISTO il Codice di comportamento dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 20 febbraio 2014 e modificato nella seduta del 22 luglio 2015;

VISTO il Regolamento dell'ACI di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 29 ottobre 2015 ed integrato nelle sedute del 31 gennaio 2017, del 25 luglio 2017 e del 8 aprile 2019;

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020-2022, redatto ai sensi dell'art.1, comma 2-bis della legge 6 novembre 2012, n.190 ed approvato dal Consiglio Generale dell'Ente con deliberazione del 23 gennaio 2020;

VISTO l'Ordinamento dei Servizi dell'Ente, deliberato dal Consiglio Generale dell'Ente nella riunione del 26 marzo 2013, modificato con delibere delle riunioni del 10 aprile e del 24 luglio 2013

e del 22 luglio 2015, come integrato nella seduta del 31/01/2017, che, tra le altre revisioni agli assetti organizzativi delle strutture centrali e periferiche, ha istituito le funzioni di Direttore Compartimentale, Dirigente di Area Metropolitana, Dirigente di Unità Territoriale e Responsabile di Unità Territoriale;

VISTO il provvedimento prot. N. DRU aoodir022/0004268/19 del 14/06/19, con il quale il Direttore della Direzione Risorse Umane ha conferito alla sottoscritta, con decorrenza dal 15/06/2019 e scadenza al 14/06/2021, l'incarico di Responsabile Unità Territoriale di Frosinone;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI adottato in applicazione dell'art.13, comma 1, lett.o) del decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n.419 ed approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 18 dicembre 2008;

VISTO, in particolare, l'art.13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale, sulla base del budget annuale e del piano generale delle attività deliberati dai competenti Organi, definisca il budget di gestione di cui all'art.7 del citato Regolamento di organizzazione;

VISTA la determinazione n.3676 del 3.12.2019 con la quale il Segretario Generale, sulla base del budget di gestione per l'esercizio 2020 ha stabilito in € 35.000,00 e comunque nei limiti delle voci di budget assegnate alla gestione del proprio Centro di Responsabilità, il limite unitario massimo di spesa entro il quale i Funzionari Responsabili delle Unità Territoriali possono adottare atti e provvedimenti di spesa per l'acquisizione di beni e servizi e che, oltre tale importo, tali atti e provvedimenti siano sottoposti all'autorizzazione dei rispettivi Direttori delle Direzioni Compartimentali nei limiti dell'importo di spesa a questi attribuito;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, Codice dei Contratti Pubblici, implementato e coordinato con il decreto legislativo n.56 del 19 aprile 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.103 del 5 maggio 2017;

VISTE le Linee Guida n.4 dell'ANAC di attuazione del D.Lgs.n.50/2016, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*", approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n.1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n.206 del 1 marzo 2018;

VISTA la Determinazione ANAC n.5 del 6 novembre 2013 – *Linee guida su programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto nei servizi e nelle forniture*;

VISTO l'art.32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti, le stazioni appaltanti decretino o determinino di contrarre, individuando, in conformità ai propri ordinamenti, gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art.35 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., con Regolamento della UE n.2019/1828 del 30/10/2019, è stata stabilita la soglia comunitaria per il biennio 2020-2021, a decorrere dal 1 gennaio 2020, fissando in € 214.000,00, esclusa IVA, il limite per l'applicazione degli obblighi in ambito sovranazionale agli appalti pubblici di fornitura e servizi affidati dagli Enti pubblici;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art.35, comma 4 del Codice, il valore stimato degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture è calcolato sull'importo totale massimo pagabile al netto dell'IVA all'appaltatore, comprensivo di qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto;

VISTO il Manuale delle Procedure negoziali dell'Ente, approvato con determinazione del Segretario Generale n.3083 del 21.11.2012, ed in particolare gli articoli 9 e 10 in merito alle competenze in materia negoziale e ad adottare le determinazioni a contrarre;

RICHIAMATE le modalità operative descritte nel “Manuale delle Procedure amministrativo – contabili” dell’Ente, approvato con Determinazione del Segretario Generale n.2872 del 17 febbraio 2011;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n.136 ed, in particolare, l’art.3 relativamente alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTI gli articoli 5 e 6 della Legge 241/1990 e s.m.i. in merito alla responsabilità del procedimento amministrativo;

VISTO l’art.31 del Codice, le prescrizioni contenute nelle Linee Guida n.3 “*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per affidamenti di appalti e concessioni*”, emanate dall’ANAC con determinazione n.1096 del 26 ottobre 2016, e il Comunicato del Presidente del 14 dicembre 2016, nonché l’art.12 del Manuale delle procedure negoziali dell’Ente, il quale stabilisce che con la determinazione a contrattare o con apposito provvedimento, è nominato, per ciascun contratto, un responsabile del procedimento, il quale svolge compiti di impulso, di direzione e di coordinamento dell’istruttoria procedimentale e le attività dirette al corretto e razionale svolgimento della procedura di gara, ferme restando le competenze stabilite nei regolamenti dell’Ente in merito all’adozione del provvedimento finale;

VISTO l’art.42 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. e l’art.6-bis della Legge n.241/1990, introdotto dalla Legge n.190/2012, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi ed all’obbligo di segnalazione, da parte dello stesso, di ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

RITENUTO di svolgere le funzioni di Responsabile del procedimento, in conformità all’art.5 della Legge n.241/90 e s.m.i.;

VISTO l’art.36, commi 1) e 2) del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. in merito alle modalità di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario, che devono avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché nel rispetto dei principi di cui agli artt.34 (criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (conflitto di interesse) e di rotazione degli inviti e degli affidamenti ed in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

VISTO l’art.1, comma 450 della Legge n.296/2006 e s.m.i., il quale prevede che, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e fino alla soglia di rilievo comunitario, le pubbliche amministrazioni di cui all’art.1 del D.Lgs. n.165/2001, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi della normativa di riferimento, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 emanati in data 23/2/2020, 25/2/2020, 1/3/2020, 4/3/2020, 8/3/2020, 9/3/2020, 11/3/2020, 22/3/2020, 1/4/2020, 26/4/2020, 11/06/2020, 14/07/2020, 07/08/2020;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, il decreto-legge 30 luglio 2020 n. 83, che proroga la scadenza delle misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus fino al 15 ottobre 2020

VISTE le direttive del Ministro per la pubblica amministrazione n.1 del 25.02.2020 (*Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020*) e n.2 del 12.03.2020 (*indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*) che hanno previsto, tra le varie misure, il lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa e con le quali sono state diramate prescrizioni affinché gli enti pubblici rendano disponibili dispositivi di sicurezza ai propri dipendenti e a coloro che, a diverso titolo, operano o si trovano presso l'amministrazione;

VISTI il Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da "Covid-19" del 3 aprile 2020 e l'Accordo tra il Ministro per la Pubblica Amministrazione e le organizzazioni sindacali dell'8 aprile 2020, in base ai quali la prosecuzione delle attività dei dipendenti pubblici nei luoghi di lavoro può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino al personale adeguati livelli di protezione;

PRESO ATTO che, a seguito dell'emergenza sanitaria causata dall'epidemia COVID-19 e dei relativi provvedimenti adottati dal Governo, necessitati dalla imprescindibile tutela della salute della popolazione, come da Direttive, dalla n. 1 alla n.12 del Segretario Generale dell'Ente, che hanno recepito le suddette disposizioni e le direttive del Ministro per la pubblica amministrazione n.1 del 25.02.2020 e successive, in merito all'adozione del lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, è stata, di volta in volta, predisposta la chiusura fisica degli uffici, centrali e territoriali, fino al 18 maggio 2020, e la successiva loro riapertura;

VISTA, in particolare, la Direttiva n.10 del Segretario Generale che ha disciplinato le attività lavorative dal 19 maggio 2020, con la progressiva riapertura fisica degli uffici in sicurezza, per lo svolgimento delle attività lavorative indifferibili da rendere in presenza negli uffici dell'Ente, a seguito della sottoscrizione del Protocollo di sede centrale di regolazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro, così come disciplinato dal CCNL 12.2.2018 - Funzioni centrali, e secondo quanto disposto dal Protocollo nazionale condiviso e siglato il 6 maggio scorso dalle OOSS rappresentative e dall'Amministrazione;

PRESO ATTO che, a seguito della contrattazione decentrata siglata in data 18 maggio 2020 e successiva integrazione del 02/06/2020, aventi ad oggetto l'accordo territoriale integrativo del predetto Protocollo, è stata predisposta la riapertura degli Uffici dell'Unità Territoriale di Frosinone nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì, con i servizi prenotati on line tramite il sistema operativo PRENOTACI;

CONSIDERATO che la progressiva riapertura degli uffici ha determinato un aumento indiscriminato dell'afflusso dell'utenza, che spesso insiste per accedere ai servizi senza prenotazione e senza attenersi all'obbligo di prenotazione e al rispetto delle misure anti-covid19;

CONSIDERATO che si sono verificati casi di assembramento da parte di titolari e dipendenti di Studi di consulenza automobilistica per la consegna delle pratiche;

RAVVISATA la necessità di misure precauzionali volte a evitare comportamenti non in regola con le norme di sicurezza e anche di regolamentare e calmierare gli accessi per evitare assembramenti, istituendo un servizio di portierato, che comprenda: il controllo degli accessi, la misurazione della temperatura e la consegna di note informative sui servizi da dare agli utenti privi di prenotazione;

VISTE le indicazioni della Commissione Europea, in seguito al dilagare dell'emergenza sanitaria causata dall'epidemia COVID 19, adottate con Comunicazione (2020/C 108 I/01) recante "Orientamenti della Commissione europea sull'utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid19", nelle quali sono evidenziate le opzioni e i margini di manovra possibili a norma del quadro dell'UE di cui alle Direttive 2014 in materia di appalti pubblici per l'acquisto di forniture, servizi e lavori necessari per affrontare la crisi;

VISTA la delibera dell'ANAC n. 312 del 9 aprile 2020, recante prime indicazioni in merito all'incidenza delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sullo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica e sull'esecuzione delle relative prestazioni, che, nel richiamare preliminarmente i chiarimenti forniti dalla Commissione, con la citata Comunicazione 2020/C 108 I/01, fornisce indicazioni al fine di garantire, durante l'emergenza sanitaria, l'adozione di comportamenti omogenei ed uniformi da parte delle stazioni appaltanti nello svolgimento delle procedure di gara e nella relativa fase di esecuzione dei contratti, anche nell'ottica di promuovere una collaborazione più stretta tra stazioni appaltanti e gli operatori economici;

RICHIAMATO, in particolare, il paragrafo II – Fase di esecuzione del contratto - della predetta delibera dell'ANAC n.312 del 9 aprile 2020, laddove espressamente riporta che *ai sensi dell'articolo 3 comma 6-bis del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, introdotto dall'articolo 91 del decreto-legge 17/3/2020, n. 18, il rispetto delle misure di contenimento del contagio previste nel decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti;*

VISTI l'art.106, comma 1, lett.c, del Codice dei contratti pubblici che prevede la possibilità di modificare un contratto senza una nuova procedura di affidamento qualora *la modifica non alteri la natura generale del contratto e sia determinata da circostanze imprevedute ed imprevedibili, quali la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;*

EVIDENZIATO che il contratto in corso con la Società URBAN SECURITY S.r.l prevede la facoltà dell'ACI, ove si renda necessario, di ricorrere all'aumento o alla diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza dell'importo massimo autorizzato e, comunque, nei limiti dell'art. 106 del Codice dei contratti;

RAVVISATA, quindi, la possibilità di rimodulare il programma operativo di cui al contratto in corso con la Società URBAN SECURITY S.r.l, con la previsione di un servizio di portierato, atteso che, comunque, l'interesse pubblico è garantito nella misura in cui gli strumenti normativi che si possono adottare sono finalizzati a garantire l'equilibrio delle posizioni contrattuali escludendo il rischio di eludere, in fase di esecuzione, le regole fissate negli accordi contrattuali;

PRESO ATTO che, a seguito di richiesta di preventivo inoltrata, con PEC n. UP/FR0002607/20, da questa Amministrazione in data 24/08/2020, con la quale si chiedeva il costo orario del servizio, la società URBAN SECURITY srl ha risposto, in pari data, con PEC entrata UP/FR0002611/20, proponendo la tariffa di € 15,00 (quindici/00) e che la tariffa risulta coerente con l'importo offerto in sede di gara e in linea con il costo della manodopera quale risulta dalle tabelle ministeriali;

CONSIDERATO che, dal 25 agosto al 28 settembre, giorno di scadenza del contratto, sono previsti n. 15 giorni di apertura, fatto salvo ulteriori accordi per incrementare tali aperture, fino ad un massimo di 25 gg, e che il servizio si rende necessario per 5 ore al giorno, per un totale massimo di spesa di di € 1.850,00 (milleottocentocinquanta/00);

PRESO ATTO che la predetta società risulta in regola con il versamento dei contributi ai dipendenti (DURC regolare);

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 ed, in particolare l'art. 3, relativamente alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari e il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 relativo agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTE le indicazioni dell'ANAC fornite con Delibera n.312 del 9 aprile 2020 e con i Comunicati del Presidente del 20 e del 22 aprile 2020;

PRESO ATTO che il CIG dell'ANAC rilasciato dall'ANAC resta confermato ed è il n. **Z2A1F97004**

VISTO che la presente determinazione è sottoposta al controllo di copertura budget dell'Ufficio Amministrazione e Bilancio dell'Ente;

DETERMINA

Sulla base delle motivazioni espresse in premessa e dell'istruttoria svolta, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione,

- Di richiamare la propria determinazione n.7 del 27/09/2017, con la quale, all'esito della RdO MEPA n. 1659767 e della conclusione del procedimento, ai sensi dell'art. 36 del Codice di contratti pubblici, è stato affidato, alla Società URBAN SECURITY S.r.l il servizio di vigilanza, consistente in piantonamento con apertura e chiusura degli Uffici e servizio di telesorveglianza presso i locali dell'unità Territoriale ACI di via Ponte La Fontana, n. 1- Frosinone per il periodo dal 29/09/2017 al 28/09/2020 e per un importo complessivo di € 14.040,00 (€ quattordicimilaquaranta/00), compresi gli oneri per la sicurezza e compresi i costi di Sicurezza aziendali concernenti gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui l'art. 9, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, pari a € 100,00 (€ cento/00), contabilizzato n 410718002- Spese di Vigilanza, a valere sul budget di gestione, assegnato per l'esercizio finanziario 2017,2018,2019 e 2020 all'Unità Territoriale di Frosinone, quale Unità Organizzativa Gestore Gestore 4361, C.d.R. 4360;
- Di affidare alla URBAN SECURITY srl, in applicazione dell'art. 106 del D.lgs 50/16, il servizio di portierato, alla tariffa proposta di € 15,00 (quindici/00), l'ora per 5 ore giornaliere, pari ad € 75,00 (settantacinque/00) e per un numero massimo di gg. 25, o alla scadenza del contratto, pari ad € 1.850,00 (milleottocentocinquanta/00), che verrà contabilizzata sul **conto di costo n 410718002- Spese di Vigilanza, a valere sul budget di gestione, assegnato per l'esercizio finanziario 2020** all'Unità Territoriale di Frosinone, quale Unità Organizzativa **Gestore 4361, C.d.R. 4360**;
- di prendere atto che resta confermato il numero di Smart CIG assegnato dall'ANAC: **Z2A1F97004**;
- di dare atto che il pagamento delle singole fatture sarà subordinato all'acquisizione con modalità informatica del DURC regolare;
- di dare atto che il pagamento del servizio verrà effettuato con le modalità di cui all'art.3 della Legge n.136/2010 e, precisamente, tramite bonifico su conto corrente bancario dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico;
- di dare atto che sarà data comunicazione dell'esito della procedura nelle forme e nei tempi di legge e che l'avviso di post-informazione sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente; Le funzioni di Responsabile del procedimento di cui all'art.31 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.,

sono svolte dalla sottoscritta Giorgilli Maria Rita la quale dichiara, ai fini del presente affidamento e sulla base della documentazione di gara:

- di dare atto che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 35-bis del decreto legislativo n.165/2001 e s.m.i.;
- di astenersi, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e dell'art. 42 del Codice dei contratti pubblici, dall'assolvimento dell'incarico in caso di conflitto di interessi, per quanto a propria conoscenza, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
- di non incorrere, per quanto a propria conoscenza, in una delle ipotesi previste dall'art. 51 del c.p.c. e che non sussistono comunque gravi ragioni di convenienza che inducono all'astensione dall'assunzione del provvedimento.

Il Responsabile del procedimento è tenuto ad assicurare il rispetto delle prescrizioni in materia di trasparenza e pubblicità dei contratti pubblici di cui all'art.29 del D.lgs.n.50/2016 e s.m.i, l'osservanza e l'attuazione della normativa sulla trasparenza di cui al D.Lgs.n.33/2013, come modificato dal D.Lgs.n.97/2016, e sulla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, di cui alla legge 190/2012, anche con riferimento alle misure di prevenzione stabilite nel PTPC, nonché a conformare la propria condotta ai principi di correttezza, buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa anche ai fini di quanto previsto dagli artt.5, 6 e 7 del DPR n.62/2013 e del Codice di comportamento dell'Ente.

La governance e l'esecuzione del contratto sono dirette dal Responsabile del Procedimento che dovrà svolgere tutte le attività di monitoraggio e verifica della regolare esecuzione dell'ordinativo di fornitura e controllare i livelli di qualità delle prestazioni.

Del presente provvedimento sarà data pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente" – "Bandi di gara e contratti", in conformità alla normativa vigente.

FIRMATO

Il Responsabile dell'Unità Territoriale ACI
di FROSINONE